

COMUNE DI MONTEMIGNAIO

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 276.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 (contratto d'opera) e 2230 (prestazione d'opera intellettuale) del codice civile.

Art. 2 - Individuazione dei presupposti

1. Il Responsabile del procedimento dell'area interessata al conferimento di un incarico di collaborazione inoltra la propria richiesta all'Ufficio del Personale affinché verifichi la sua congruenza rispetto al fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (programma triennale del fabbisogno del personale), e se lo stesso è previsto negli atti di programmazione approvati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, quali la Relazione previsionale e programmatica o altro strumento programmatico.

2. Se l'esito della richiesta è positivo l'apicale, ottenuto il nulla osta in merito al punto precedente, può conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati; inoltre deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

b) preliminarmente accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente perché non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perché esiste l'impossibilità oggettiva di utilizzare una figura analoga esistente nell'ambito del personale dell'ente, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte stabilmente dall'ente;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea; cioè non deve essere riconducibile all'attività ordinaria dell'ente ma deve avere un carattere eccezionale ed il ricorso ad essa deve essere specificatamente motivato;

d) la prestazione deve essere altamente qualificata; ai fini del conferimento dell'incarico è necessario un percorso formativo e professionale universitario del soggetto da individuare in relazione alla esigenza specifica fatta eccezione per le ipotesi per le quali la particolare e comprovata specializzazione può non essere supportata da un titolo universitario ma può essere valutata facendo riferimento alla maturata esperienza nel settore o a titoli abilitativi diversi dalla laurea o in aggiunta ad essa;

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, e compenso della collaborazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al compenso va operata una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

f) deve sussistere la copertura finanziaria;

3. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti annui di spesa predefiniti i per le collaborazioni coordinate e continuative, anche avuto riguardo ad eventuali incarichi conferiti.

Art. 3 - Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso per la scelta del miglior candidato cui affidare l'incarico. Nell'avviso sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, di volta in volta individuati in base alla specificità della stessa;

c) la durata dell'incarico;

d) il luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione con altre attività o prestazioni);

e) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione (vedi art. 6);

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione (vedi articolo 5).

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) avere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

b) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4 - Determinazione del compenso

1. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 5 - Procedura comparativa

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti dell'ufficio che utilizzerà la collaborazione, se ritenuto opportuno.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio, preventivamente stabilito, che valuti alcuni o tutti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso (generalmente con fissazione del compenso base);

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di particolare complessità e/o di importi elevati il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6 - Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001:

a) gli incarichi affidati ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

b) gli incarichi ex art. 90 D. Lgs. n. 267/2000 nonché agli altri incarichi dirigenziali e di supporto agli organi politici, conferiti dal Sindaco o dagli assessori competenti "intuitu personae" a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, criteri e modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

c) negli altri casi espressamente previsti da norme di legge.

2. Con riferimento a quanto sopra, ed a titolo del tutto esemplificativo, non sono pertanto applicabili le norme del presente regolamento agli incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio legale in quanto rientranti nell'ambito dell'appalto di servizi mentre le norme del presente regolamento sono applicabili agli incarichi professionali a legali per una consulenza, studio o ricerca destinati a sfociare sostanzialmente in un parere legale.

3. Sono considerate deroghe al procedimento comparativo e agli obblighi di pubblicità e potranno essere eccezionalmente consentite, previa adeguata motivazione da riportare di volta in volta nella determina, le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spesa, sul presupposto che il compenso sia di modica entità, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili per le quali risulti inappropriato l'utilizzo delle procedure comparative nonché quelle di pubblicità. In tal caso dovrà essere data congrua motivazione.

Art. 7 - Durata del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del procedimento competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora le prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile di procedimento, può richiedere al soggetto incaricato di integrare le prestazioni entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora le prestazioni siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile di procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare la prestazione entro un termine

stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il responsabile di procedimento competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 - Pubblicità efficacia e invio agli organi competenti

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione ritenuti opportuni.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 e cioè alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e della durata dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ai sensi dell'art 1 comma 127 della L. 662/1996 così come modificato dall'art. 3 comma 54 della L. 244/2007.

4. Resta fermo l'obbligo di inviare l'elenco al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal suddetto dipartimento con circolare del 31 maggio 2001.

5. I provvedimenti di conferimento degli incarichi superiori a 5.000,00 € sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La trasmissione riguarda i provvedimenti di impegno (deliberazione Corte dei Conti n. 4/AUT/2006).

Art. 10 - Limiti di spesa

1. Il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di cui al presente regolamento a soggetti estranei all'amministrazione è di norma quella prevista e stanziata per i diversi programmi, progetti e piani nel bilancio di competenza, nei documenti allegati e nel relativo PEG e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 11 - Controlli e riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alle altre specifiche disposizioni in materia.

2. Il presente regolamento è trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

G.C. n. 21 del 23.04.2009